

	<p>attrezzi previsti dal decreto ministeriale 14 settembre 1999, con esclusione della ferrettara e delle altre reti derivanti, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;</p> <p>g) la pesca a circuizione, previa autorizzazione del soggetto gestore, esercitata con reti di tipo cianciolo e lampara;</p> <p>h) la pesca a strascico, previa autorizzazione del soggetto gestore;</p> <p>i) la pesca sportiva, esclusivamente con lenza e canna;</p> <p>j) l'osservazione dei cetacei e l'accesso in presenza di mammiferi marini, secondo il codice di condotta di cui al successivo comma 4.</p>
--	--

2. Nelle zone B n.t. di cui al precedente articolo 4, comma 3, lettere a) e b), circostanti la secca delle Formiche di Vivara e il Promontorio di S. Angelo, sono vietati la pesca professionale e sportiva con qualunque mezzo esercitata, l'acquacoltura e la mitilicoltura; le immersioni subacquee con autorespiratori e le visite guidate subacquee con autorespiratori, organizzate dai centri d'immersione subacquea autorizzati, sono consentite previa autorizzazione del soggetto gestore.
3. Ai fini del presente decreto e della previsione di misure di premialità ambientale nel regolamento di cui al successivo articolo 6, sono individuate le unità da diporto in linea con uno dei seguenti requisiti:
- unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
 - natanti e imbarcazioni equipaggiati con motore in linea con la direttiva 2003/44/CE;
 - navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78.
4. In zona D, per le attività di osservazione dei cetacei e, in generale, in presenza di mammiferi marini, è individuata una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati. In tali fasce vige per le attività di osservazione dei cetacei il seguente codice di condotta:
- non è consentito avvicinarsi a meno di 50 metri dagli animali;
 - nella fascia di osservazione non è consentita la balneazione e può essere presente una sola unità navale o un solo velivolo, esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri s.l.m.;
 - non è consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attività di soccorso, sorveglianza e servizio;
 - non è consentito rimanere più di 30 minuti nella fascia di osservazione;
 - nelle fasce di osservazione e avvicinamento la navigazione è consentita alla velocità massima di 5 nodi;
 - non è consentito stazionare con l'unità navale all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale,